

**ATTO N. DD 2654**

**DEL 13/07/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 183**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06  
Installazione: Allevamento di suini  
Sede installazione: None (TO), Strada Cascinette  
Gestore: Aragno Agricola Fondiaria s.r.l. Società Agricola  
Sede legale: Savigliano (CN), Strada Santa Rosalia, 9  
C.F.: 02607910029  
Attività AIA: 6.6 B) Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)  
Cod. azienda: 010607

### **IL DIRETTORE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'impresa Aragno Agricola Fondiaria è titolare dell'AIA D.D. n. 80-39564 del 10/10/2013, per l'esercizio dell'allevamento di suini da produzione, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
  - 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 77848/2019 del 18/09/2019, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- l'azienda Aragno Agricola Fondiaria ha inviato in data 21/02/20, con prot. n. 15161, la documentazione per il riesame dell'AIA;
- in data 30 aprile 2020 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità telematica, convocata con note prot. n. 28426 del 20/04/20 e prot. n. 29396 del 23/04/20, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di

Torino, il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il Servizio Veterinario dell'ASLTO5; il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASLTO5 ha inoltrato, precedentemente alla riunione, una comunicazione (prot. n. 30572 del 29/04/20) con l'espressione del parere sul riesame dell'AIA. Risultavano assenti all'incontro il Comune di None e la Regione Piemonte-Produzioni Agrarie e Zootecniche;

- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA, subordinata alla verifica del rispetto di alcune condizioni che è stato chiesto al gestore di integrare: la richiesta ha sospeso i termini del procedimento; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda pertanto al verbale della riunione del 30 aprile 2020, inoltrato ai convocati, con nota prot. n. 31209 del 04/05/2020;
- in data 26/05/2020 con nota prot. n. 36161 il gestore ha presentato le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi;
- la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 39899 del 11/06/2020, ha espresso il proprio parere in merito alla gestione delle acque meteoriche ai sensi della D.G.R. n. 1/R del 20/02/2006;

#### RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, in soccida, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e vuoto biologico di circa 15 giorni; la descrizione del ciclo è riportata nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- la tecnica di stabulazione, nelle due porcilaie in uso in azienda, è PTF con fossa sottostante;
- l'azienda deve garantire, agli enti di controllo, la possibilità di accesso in sicurezza a bordo vasca, per permettere la verifica della presenza della copertura;
- dall'installazione non si originano scarichi domestici, né industriali.

#### CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
  - tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis ;
  - l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;

- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata dall'azienda Aragno Agricola Fondiaria, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione (CN00/PUA/2019/1355 del 4/11/19);
- la comunicazione antimafia rilasciata in data 09/04/2020 n. 19784 dalla Prefettura-Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 88, c.1, del d.lgs. n.159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

#### DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di suini da produzione e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreti;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento per le BAT 24, 25, 27, il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato, alle modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria suini:
  1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che devono essere compresi tra da 0,1-2,6 kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno (il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale); per la verifica del rispetto di tale valore, deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25; nel caso in esame l'azienda ha stimato, mediante il sistema di calcolo adottato dal software Bat tool, un valore attuale di NH<sub>3</sub> pari a 2,41 kg capo anno;
  2. i livelli di azoto totale escreti associati alla BAT, che devono essere compresi tra 7,0 e 13,0 kg N escreti/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore, deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24; nel caso in esame l'azienda ha stimato, mediante il sistema di calcolo adottato dal software Bat tool, un valore attuale di N pari a 11,63 kg /capo/anno;
  3. i livelli di fosforo totale escreti associati alla BAT, che devono essere compresi tra 3,5 e 5,4 kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> escreti/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24; nel caso in esame l'azienda ha stimato, mediante il sistema di calcolo adottato dal software Bat tool, un valore attuale di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> pari a 7,33 kg/capo/anno, che supera il valore dei BAT Aelps. Il gestore ha comunicato che, al fine di rispettare ed allineare i valori a quanto previsto dalle BAT Conclusions, ha stabilito di utilizzare degli integratori nel mangime;

#### VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT

Conclusions;

- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- sulla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R ed il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento secondo le tempistiche e le modalità indicate ed avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Aragno Agricola Fondiaria il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento ha versato l'importo definito dalla D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale"
- il D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il D.P.G.R 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"

- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
- il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti"
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano

## DETERMINA

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è titolare Aragno Agricola Fondiaria per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di None in via strada Cascinette , in cui è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 ;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
  - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 80-39564 del 10/10/2013;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

### EVIDENZIA CHE:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

### INFORMA CHE:

- copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di None, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO5.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*



Città metropolitana di Torino

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.*

NL

Torino, 13/07/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

**Autorizzazione Integrata Ambientale  
Installazione di Aragno Agricola Fondiaria sita in Comune di None  
ALLEGATO A**

**Indice generale**

1. Quadro progettuale dell'attività produttiva.....	10
2. Applicazione BAT.....	11
3. Condizioni generali.....	20
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	21
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	22
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	22
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	25
8. Emissioni in atmosfera.....	26
9. Emissioni nelle acque.....	27
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	28
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	28
12. Emissioni sonore.....	29
13. Report ambientale.....	29
14. Comunicazioni agli Enti.....	31



## 1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	n. capi all'accasamento: <b>3.500 capi &gt; 30 kg</b>
	n. capi a fine ciclo: <b>3.288 capi &gt; 110 kg</b>

L'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso in soccida, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e vuoto biologico di circa 28 giorni.

La capacità massima dell'installazione è riportata nella tabella n. 1.

Il numero di animali accasabili (suino > 30kg), pari a 3.500 capi, è computato considerando la consistenza massima a fine ciclo (suino > 110 kg) che l'installazione può accogliere ai sensi della normativa sanitaria, implementata di circa il 5% per compensare l'eventuale mortalità fisiologica dei suinetti.

La consistenza a fine ciclo, pari a 3.288 capi, si considera a partire dal momento in cui gli animali raggiungono il peso di 110 kg, così come stabilito dalla normativa sul benessere animale, fino ai 160 kg dei capi suini.

E' una facoltà del gestore accasare un numero di capi maggiore del numero di capi a fine ciclo ed è suo onere rispettare le norme sul benessere animale, qualora la mortalità non fosse pari a quanto ipotizzato.

Gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da liquame che l'azienda gestisce direttamente utilizzandolo agronomicamente in terreni in conduzione ed in asservimento.

Nella seguente tabella 1.2 vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- dati tecnici dell'installazione

Strutture di stabulazione			
Ricoveri	n. box	n. posti suino > 110 kg	Tecnica di stabulazione
Porcilaia 1	137 box da 12 posti (12,9 mq)	1.644	PTF e fossa sottostante
Porcilaia 2	137 box da 12 posti (12,9 mq)	1.644	
Infermeria	7 box porcilaia 1 e 7 box porcilaia 2	(168)	
<b>Totale</b>		<b>3.288</b>	
<b>Altri impianti e strutture connesse</b>			

Identificativo	Caratteristiche			H (m)
	Vutile (m <sup>3</sup> )	S (m <sup>2</sup> )	d (m)	
Vasche di stoccaggio (volume utile considerando un franco di sicurezza di 10 cm)				
Vasca 1 circolare	3.914	798,8	31,9	5
Vasca 2 circolare	3.914	798,8	31,9	5
Volume totale	7.828			
Alimentazione	L'alimentazione è asciutta ad libitum con disponibilità continua di acqua, mediante succhiotti antispreco			
Approvvigionamento acqua	Pozzo (dotato di due contatori, che misurano separatamente i consumi per ciascun ricovero).			
Climatizzazione	Non viene effettuato il riscaldamento dei ricoveri. La ventilazione è naturale in entrambe le strutture di stabulazione con gestione, mediante centralina per la misurazione della temperatura dei ricoveri dell'apertura/chiusura delle finestre laterali			
Altri impianti e strutture	Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali			

## 2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	
N	BAT Modalità di applicazione aziendale

1	Sistema di gestione ambientale	<p>Al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si attiene ad un sistema di gestione ambientale che comprende gestione animali, dei liquami, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri alimentari e verifica della documentazione inerente comunicazione 10R, PUA, registri fertilizzazione.</p> <p>Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuove tecnologie relativamente agli impianti presenti in azienda.</p>
---	--------------------------------	--

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Il sito è ubicato in modo da garantire la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce terreni in prossimità dell'azienda. Non si presentano nell'area recettori sensibili soprattutto in direzione dei venti prevalenti. L'azienda non prevede situazioni tali da determinare qualsivoglia inquinamento idrico.
2b	Istruire e formare il personale	Il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti (mediante partecipazione a corsi di aggiornamento relativi al benessere animale e classyfarm), la sicurezza dei lavoratori, la pianificazione delle attività, la gestione delle emergenze, la riparazione e manutenzione delle attrezzature.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Sono state previste delle procedure unicamente nel caso di eventuali sversamenti di liquame.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Si garantisce la manutenzione ordinaria ed immediata riparazione delle attrezzature presenti, quali distributori di acqua e mangime, la pulizia dell'azienda e la gestione dei parassiti.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	È garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigo e successivo avvio allo smaltimento.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	Adottata.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata, sono state individuate 3 fasi di alimentazione da 30 kg di peso vivo a 70 kg, da 70 kg a 130 kg e da 130 kg a fine ciclo.
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a basso contenuto di proteina grezza	Adottato, vengono utilizzati metionina, treonina e lisina.
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Adottata.
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata, viene utilizzata fitasi.
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi	Utilizzo nel mangime di fosfato bicalcico da fonti inorganiche.

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Adottata, vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura dei n. 2 misuratori di volume installati sulla mandata del pozzo e che misurano separatamente i consumi di ciascun ricovero.
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Adottata: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite.

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Adottata.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.
5e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a, b, c,	Ridurre produzione di acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche
7 a, b, c,	Ridurre le emissioni in acque derivate dalle acque reflue	Presso il sito non vengono prodotte acque reflue da gestire secondo BAT specifiche

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Adottata, mediante l'utilizzo di centralina per la gestione della temperatura all'interno dei ricoveri
8h	Applicare la ventilazione naturale	Adottata, con presenza di finestre.

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata, in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Pur trattandosi di installazione esistente, sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
10b	Ubicazione attrezzature	Le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione del silos per lo stoccaggio dei mangimi è prevista in modo tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato e sono collocati in un'area ristretta in modo da minimizzare il movimento dei veicoli nel sito.
10c	Misure operative	Sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo di rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna è soggetta raschiamento delle pale dei trattori.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate
10e	Apparecchiature per il controllo del rumore	Qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impianto acustico

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	Vengono adottate le seguenti tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non viene utilizzata la lettiera per la stabulazione degli animali;</li> <li>• il mangime è pellettato, quindi non polverulento;</li> <li>• Il sistema di ventilazione naturale prevede una bassa velocità dell'aria all'interno del ricovero.</li> </ul>

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno.
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Pur trattandosi di azienda esistente, i recettori sensibili sono a distanze adeguate.
13b	Usare un sistema di stabulazione che rimuove frequentemente gli effluenti di allevamento per trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno.	Gli animali e le superfici di stabulazione sono mantenute asciutte; il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento sono bassi e/o nulli.
13e	Copertura del liquame durante lo stoccaggio	In azienda è adottata la crosta naturale, con aggiunta di paglia, come copertura delle vasche di stoccaggio. Tale copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore ne rispetti le specifiche caratteristiche. La crosta, dopo lo svuotamento della vasca necessario per lo svolgimento delle operazioni di spandimento, si riforma, con l'aggiunta paglia, all'incirca entro un mese.  Al fine di evitare la rottura della copertura il tubo di mandata del refluo deve garantire l'immissione in vasca al di sotto del pelo libero del liquame. La miscelazione non viene adottata.
13g	Tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici	Lo spandimento dei reflui zootecnici viene effettuato mediante un sistema costituito da un organo ripartitore che alimenta delle calate che scaricano il liquame prima di un sistema ad erpice che, a sua volta, provvede all'interramento.

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
16 a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante 1) riduzione del rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del deposito di stoccaggio del liquame 2) minimizzare il rimescolamento del liquame	L'azienda dispone di 2 vasche di stoccaggio di liquame, circolari già esistenti, che non rispettano le caratteristiche strutturali per la riduzione delle emissioni di ammoniaca. Si ha infatti V1 e V2 con S1/V1 pari a 0,20 e h/d pari a 0,16.
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	La copertura delle vasche di stoccaggio con crosta naturale deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore.
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche	Adottata.
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	Adottata.
18c	Costruire strutture ed attrezzature a tenuta stagna per la raccolta ed il trasferimento di liquame.	Adottata.
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi	Adottata.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale



BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo;</li> <li>- le condizioni climatiche;</li> <li>- il drenaggio e l'irrigazione del campo;</li> <li>- la rotazione colturale;</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc;</li> <li>- le proprietà limitrofe</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il campo è inondato, gelato, innevato;</li> <li>- le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>- il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottata.
21 b	Spandimento a raso in strisce	Adottata, mediante attrezzatura che distribuisce il refluo sul suolo con tubazioni di mandata e interrimento immediato tramite l'ausilio di erpici a dischi posti a valle dei distributori.
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore.	E' garantita l'incorporazione immediata dell'effluente zootecnico, (mediante spandimento a bande con immediato interrimento tramite erpici a dischi posti a valle dei distributori).

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Bat tool. Ammoniaca: 13,329 Mg/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER SUINI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
30a0	Fossa profonda in combinazione con tecniche nutrizionali.	Adottato. Emissione di ammoniaca dalla fase di stabulazione: 2,41 kg NH <sub>3</sub> posto animale/anno

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

---

### 3. CONDIZIONI GENERALI

---

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli; in particolare deve essere garantita la possibilità di verifica dello stato della copertura delle vasche tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permetterne l'osservazione in sicurezza;
  - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
  - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

successivo riesame della stessa.

5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
7. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
8. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

---

#### **4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla

Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

---

## 5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

---

## 6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

---

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29, come indicato in tabella 6.1 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 30, come riportato in tabella 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità di specificate.
4. I dati di consumo, di cui alla BAT 29, devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il

valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

5. Il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, previsti dalla BAT 29d devono essere forniti per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata come indicato nella tabella 6.3.

Tabella n. 6.1: *Contenuti del monitoraggio ambientale*

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	Annuale	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo		
BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	Annuale	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .		
25c	Stima mediante fattori di emissione		
BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento

27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione		
<b>BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO</b>			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
29a	Consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento	già adeguato
29b	Consumo di energia elettrica	Annuale	
29c	Numero di carburante	Annuale	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29e	Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R	

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per suini da ingrasso.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	7.0 - 13.0 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	3.5-5.4 kg di P <sub>2</sub> O escreto/posto animale/anno

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

30a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici	0,1-2,6 kg di NH <sub>3</sub> /posto animale/anno. Il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH <sub>3</sub> /posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale.
-----	--	--

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

## 7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 16 e 18 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio del liquame" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20, 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluenti zootecnici siano ceduti.

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

### 7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



*Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici*

Intestazione					
AZIENDA: .....SEDE OPERATIVA: .....					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA.	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

---

## 8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluenti zootecnici siano ceduti.

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 16 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di liquame", della BAT 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 30 "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per suini" (cfr paragrafo 2).

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25a - "Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento".

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Tabella 8.1: Dati in ingresso per il calcolo con il software Bat-tool

Ciclo di allevamento	Suino grasso da salumificio 30-160 kg (peso medio 90 kg)
Numero capi	Suini – 3.288 capi da 30-160 kg,
Situazione ricovero (n. capi e tecnica stabulazione)	3.288 capi da 30-160 kg, con PTF e fossa
Trattamento degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	100% Liquami – 16.b.3 – crostone/paglia
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% Liquami - incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)
Azoto escreto	11,6 kg N/capo/anno = 122 kg N/t <sub>pv</sub> /a
Note	/

Tabella 8.2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH <sub>3</sub> del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH <sub>3</sub> dell'installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	9,877	7,919	19,8
Trattamento	/	/	/
Stoccaggio	5,399	2,598	51,9
Distribuzione	11,086	2,812	74,6
Totale	26,362	13,329	49,4

Emissione di metano	29,463 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	0,699 Mg/anno

## 8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

1. Nella fase di gestione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

---

## **9. EMISSIONI NELLE ACQUE**

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque" e della BAT 18 "Emissioni dallo stoccaggio di liquami" (cfr paragrafo 2).

Dall'installazione non si originano scarichi domestici, né industriali.

### 9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, si ritiene necessario inserire comunque tra le prescrizioni autorizzative quanto segue ossia il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione presentata al fine del conseguimento del provvedimento richiesto relativamente alle modalità di regimazione e gestione delle acque meteoriche, con particolare riferimento alle attività previste di ordinaria pulizia delle aree esterne pavimentate.

In relazione alla gestione delle superfici esterne, si rammenta infatti, che sono soggette a transito mezzi che effettuano operazioni di carico dei liquami prodotti nell'allevamento, oltre alle operazioni di carico e scarico suini. L'impresa, quindi, deve attuare con regolarità interventi di pulizia, ovvero intervenire puntualmente nel caso si produca un imbrattamento delle superfici esterne o della viabilità aziendale successivamente alle operazioni di trasbordo degli animali in entrata e in uscita ed ogni qual volta, a seguito dell'utilizzo di mezzi per pulizia capannoni o altre attività aziendali (es. carico autobotti per spandimento liquami). Tali interventi dovranno essere tempestivamente attuati, al fine di evitare, in caso di precipitazione, il dilavamento e conseguente trasporto di inquinanti sulle aree circostanti.

---

## **10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI**

---

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni

espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## **11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

---

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

---

## **12. EMISSIONI SONORE**

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di None ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

---

### 13. REPORT AMBIENTALE

---

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) secondo quanto indicato nella tabella 13.1.
2. Tra i contenuti del report devono essere riportate le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato 6 del presente provvedimento riferite all'anno precedente come indicato nella tabella 13.2.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
4. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
  - a) riservatezza industriale, commerciale o personale;
  - b) tutela della proprietà intellettuale;
  - c) pubblica sicurezza o difesa nazionale;

*Tabella 13.1: Contenuto del report ambientale*

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 13.2.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

*Tabella 13.2: Schema di presentazione dei dati di consumo e di emissione.*

		Ciclo 1	Ciclo 2	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti			
B	Consumo di mangimi			
C	Consumo di acqua			
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>		
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>		
F	Consumo unitario di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo unitario di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo unitario di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>D/A</i>
I	Consumo unitario di gasolio per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>		<i>Eventuale</i>

#### Note alla tabella.

- Per i cicli che terminano dopo il 31/12 dell'anno di riferimento, devono essere riportati i dati parziali disponibili a fine anno ed i dati completi dovranno essere presentati nel report dell'anno successivo.
- Il numero di animali mediamente presenti nell'anno deve essere calcolato considerando il numero di giorni di presenza effettiva degli animali. Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento 10R la consistenza zootecnica media è calcolata come segue: numero di capi presenti x giorni di presenza in azienda/365.  
Qualora gli animali siano allevati a cicli, la formula è la seguente: Suini: numero di capi accasati per ciclo x giorni durata del ciclo x numero di cicli annui / 365.

---

#### 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

---

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

#### Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Garantire la possibilità di verifica dello stato della copertura delle vasche da parte degli Enti di controllo, tenendo sempre disponibili presso il sito scale o pedane da cui permetterne l'osservazione in sicurezza.	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 31/12/2020

Tabella 14.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente



Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione